

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1627 del 29/03/2023 |
| Oggetto | RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' PINARELLA IN COMUNE DI CERVIA (RA). DITTA: FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO. PRATICA: RA01A1414. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-1687 del 29/03/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno ventinove MARZO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 18149 del 02/12/2005 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea alla società Galatur Sas di Severi Mario e C., c.f. 01155090390, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, (cod. pratica RA01A1414), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 242,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), località Pinarella, viale Italia, 190, su terreno censito al fg. 58, mapp. 124;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata dichiarata pari a l/s 0,03;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. 1072124 del 19/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, l'Associazione fra Lavoratori e Pensionati Matteo Talbot Scarl, c.f. 01212110371 ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione;
- con nota prot. n. 1075470 del 21/12/2006, la Fondazione Gesù Divino Operaio, c.f. 01064580374 comunica di aver acquistato dalla ditta Galatur Sas di Mario Severi & C., con rogito notarile del 29/09/2003 a firma del dott. Pasi, la struttura alberghiera sita in Pinarella di

Cervia, Viale Italia 190, nel cui cortile è ubicato il pozzo codice pratica RA01A1414 e la cui gestione è curata dall'Associazione Matteo Talbot Scarl;

- con nota prot. n. PG/2011/0136378 del 03/06/2011, la Fondazione Pallavicini Famiglia e Lavoro, c.f. 91299580372 ha chiesto il cambio di titolarità della concessione essendo subentrata all'Associazione fra Lavoratori e Pensionati Matteo Talbot Scarl nella gestione della struttura alberghiera;
- con domanda assunta al prot. n. PG/2022/204324 del 14/12/2022, rettificata con istanza prot. n. PG/2022/206589 del 16/12/2022, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la Fondazione Gesù Divino Operaio, c.f. 01064580374, ha richiesto il subentro nell'istanza prot. n. 1072124 del 19/12/2006 confermando portata e volume assentiti nella determina n. 18149/2005;

DATO ATTO che la domanda:

- è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione con cambio di titolarità, ai sensi del R.R. 41/2001;
- è stata pubblicata sul BURERT n. 1 del 04/01/2023, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/0032500 del 23/02/2023);

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie, a titolo di canone per l’anno 2023 e risultano in regola i versamenti delle annualità pregresse;
- è stata versata dalla Fondazione Gesù Divino Operaio in data 17/03/2023, la somma pari a 250,00 euro, a titolo di deposito cauzionale a garanzia della presente concessione;
- risulta versata dalla società Galatur Sas di Mario Severi & C. in data 13/01/2006, la somma pari a 136,70 euro, a titolo di deposito cauzionale a garanzia della concessione rilasciata con det. n. 18149/2005;
- da visura camerale la società Galatur Sas di Mario Severi & C. risulta cancellata in data 12/12/2007 per fusione mediante incorporazione nella società Vera Srl, c.f. 02045970395, alla quale andrà svincolato il deposito precedentemente costituito in quanto la presente concessione è garantita dal nuovo deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità della concessione cod. pratica RA01A1414 e allo svincolo del deposito versato da Galatur Sas di Mario Severi & C a favore della società Vera Srl, che ha incorporato per fusione la Galatur Sas;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Fondazione Gesù Divino Operaio, c.f. 01064580374, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA01A1414, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 242,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), località Pinarella, viale Italia, 190, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 58, mapp. n. 24; coordinate UTM RER x: 769076; y: 904454;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio e media pari a l/s 0,03;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 28/03/2023 e assunto al prot. n. PG/2023/54616 del 28/03/2023;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 189,90 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di comunicare alla Regione Emilia Romagna che essendo la presente concessione garantita da nuovo deposito cauzionale, costituito dal concessionario entrante, sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari a 136,70 euro, costituito in data 13/01/2006 da Galatur Sas di Mario Severi & C. e sulla base di quanto esposto in premessa, andrà svincolato a favore della società Vera Srl;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata alla Fondazione Gesù Divino Operaio e alla società Vera Srl e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Fondazione Gesù Divino Operaio, c.f. 01064580374 (cod. pratica RA01A1414).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 242,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 114, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3,1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cervia (RA), località Pinarella, viale Italia, 190, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 58 mapp. 24; coordinate UTM RER: X = 769076; Y = 904454.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per l'irrigazione dell'area verde di proprietà della struttura alberghiera.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,03 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, di norma nella stagione primaverile - estiva.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore, identificato con il codice 2700ER-DQ2-PACI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 189,90 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio (PEC: aooora@cert.arpa.emr.it) e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.